

N. R.G. 1121/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1121/2018** promossa da:

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. (C.F. 07516911000), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI FRANCESCO e dell'avv. PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) VIA DELLA SCROFA N. 57 00186 ROMA; TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N) VIALE BRUNO BUOZZI N. 47 00197 ROMA; TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) VIA DELLA SCROFA N. 57 00100 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AGOSTINI FRANCESCO

ATTORE/I

contro

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (C.F. 02478610583), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI ALESSANDRO e dell'avv. ARRIGONI CATERINA (RRGCRN80H45E463M) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV.C.ARRIGONI VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. CARDOSI ALESSANDRO
COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), non costituito

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 c.p.c.

Oggetto del giudizio è l'atto di determinazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per occupazione abusiva n.AU 1 del 19.12.2017, pervenuto il 23.12.2017, riferito all'anno 2012, per un importo complessivo per canone, sanzioni e interessi di €2.623.574,48 (all.n.1 alla citazione), contestato dall'attrice nell'*an* e nel *quantum* con l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Giova premettere che nella fattispecie si tratta di COSAP (**canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**): *ex art. 63 del D.Lgs. 446/1997, la COSAP è un'entrata patrimoniale avente natura di obbligazione connessa ad una concessione di bene pubblico, la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei*



Comuni e delle Province in alternativa alla Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi Enti - TOSAP.

Il comune, a fronte dell'occupazione permanente di propri beni patrimoniali indisponibili e demaniali, ha la facoltà di scegliere tra l'applicazione della TOSAP ovvero del COSAP. Esso si configura come corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici: è dovuto non in base alla limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.

Si osserva, allora, che del tutto analoga è la natura dei due istituti: TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi o aree pubbliche) COSAP (canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche).

Dalla conclusionale dell'attrice:

Ritenendo infondata la pretesa, con atto di citazione ritualmente notificato AUTOSTRADE conveniva dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale il Comune di Bologna e ICA per fare accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento del COSAP, nonché per annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficace l'atto in epigrafe.

Oggetto della presente controversia è la debenza o meno del pagamento richiesto alla Società a titolo di COSAP, in relazione alle occupazioni – realizzate con i cavalcavia autostradali – dello spazio sovrastante le strade situate nel territorio del Comune di Bologna.

Osserva il giudicante quanto segue. Invero, anche di recente la Cass. si è pronunciata per la legittimità del canone partendo da alcuni presupposti che si manifestano di natura obiettiva.

*Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 19693** del 25/07/2018 (Rv. 650359 - 02)*

L'attraversamento da parte di un viadotto autostradale del suolo comunale, sebbene sia previsto dalla legge, è assoggettato a TOSAP in virtù dell'art.38, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, impedendo una diversa forma di utilizzazione di detto spazio.

I viadotti autostradali sono soggetti a Tosap in capo alla società concessionaria, poiché sono opere non realizzate dallo Stato ma costruite da un privato.

La S.C. con la predetta decisione ha confermato il suo orientamento già espresso (tra le altre) nella sentenza n.11688/2017. La decisione riguardava proprio occupazione di suolo pubblico di viadotti interamente realizzati da un concessionario, per la quale si escludeva la possibilità di applicare l'esenzione prevista dall'articolo 49, lettera a), del Dlgs 507/1993, che riguarda le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati. Precisa la Corte che i viadotti sono funzionali allo svolgimento di un'attività commerciale, con fine di lucro e che le norme di esenzione sono ad applicazione tassativa, insuscettibili di interpretazione per analogia. Prosegue evidenziando che la finalità commerciale esclude la rilevanza del fatto che, trattandosi di beni demaniali, l'opera ritorna in proprietà dello Stato, al termine della concessione.

Conforme: *Sez. 5 - , **Sentenza n. 28341** del 05/11/2019 (Rv. 655595 - 01)*

In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.49 del cit. decreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini dell'art.38, comma 2, d.lgs. n. 507 cit., essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità).

Bisogna anche dire che, nella fattispecie, si tratta di c.d. occupazione di fatto, in quanto l'attrice (che ha anche realizzato le opere) è concessionaria nei confronti dello Stato e non dell'Ente territoriale impositore. Nondimeno, il presupposto impositivo, come precisato dalla stessa predetta pronuncia della S.C. è dovuto ugualmente.



Al riguardo, l'occupazione può essere qualificata o autorizzata – in quanto oggetto di una concessione amministrativa comunale – oppure, in assenza di tale titolo autorizzativo, di fatto/abusiva. Nel secondo caso è anche giustificata l'applicazione della sanzione ex art.31, co.25 L. 23.12.1998 n.448. Infatti vi era, da parte della odierna attrice quanto meno la conoscibilità del Regolamento Comunale, in quanto atto normativo di secondo grado, con conseguente pagamento spontaneo del canone. La condanna al pagamento delle spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo segue la soccombenza.

P.O.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge la domanda attrice;

condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte costituita che si liquidano in complessivi €.27.800,00 (oltre accessori come per legge).

Bologna, 11 aprile 2020

Il Giudice
dott. Bruno Perla

